



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 110 del 18-07-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

**OGGETTO: RICORSO AL TAR TOSCANA PROT. 33246 DEL 04/07/2022.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

In continuazione di seduta ed alla continua presenza dei componenti della Giunta:

Cognome e Nome	Carica	Stato
ROMITI GABRIELE	Sindaco	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Vicesindaco	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Assessore	Presente
TURETTI ANNAMARIA	Assessore	Presente
SCARNATO TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti: 6

Assenti: 0

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione così come depositata e che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, invita il proponente relatore, previa presentazione tecnica del Segretario Comunale, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATO il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta con le seguenti risultanze: voti favorevoli **unanimi** espressi nei modi e forme di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo esecutivo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti *per relationem* citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e che si allega per far parte integrante del presente verbale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DI DICHIARARE, con separata, *unanime e conforme* votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa;

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco
GABRIELE ROMITI

Il Segretario Comunale
LUIGI GUERRERA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. **194** del **13-07-2022**

**OGGETTO: RICORSO AL TAR TOSCANA PROT. 33246 DEL 04/07/2022.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

IL SINDACO

PREMESSO che è stato notificato a questa Amministrazione il seguente ricorso:

- ricorso al TAR Toscana prot. n. 33246 del 04/07/2022 promosso dai sig.ri X.X., X.X. e X.X., con l'Avv. Diletta Lastraioli del Foro di Prato per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ingiunzione di demolizione del Comune di Quarrata del 14/06/2022, n. 28900, adottata ex art. 196, commi 2,3,4 e 5 della L.R.T. 10/11/2014 n. 65, relativa alla intervenuta realizzazione, nel compendio immobiliare dei ricorrenti, di manufatto a struttura lignea e in parte in muratura di pietra faccia vista, e di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente al provvedimento summenzionato, nonché per la determinazione, ex art. 30 del D.Lgs. 2/07/2010 n. 104, dell'ammontare del danno subito dai ricorrenti conseguente alla demolizione delle opere descritte e per la condanna di Questa Amministrazione al pagamento del danno così determinato;

CONSIDERATO CHE:

- il responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata ed Abusivismo, competente per il procedimento impugnato, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio con relazione tecnica del 07/07/2022 prot. N. 33885;

- occorre affidare ad un legale l'attività di assistenza e difesa in giudizio del Comune di Quarrata;

- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente, caratterizzato dalla massiva riservatezza;

- il siffatto rapporto intuitu personae fra l'avvocato e il cliente è caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato e rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;

VISTA la circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio" con la quale viene richiesto di limitare le spese non necessarie, con specifica che avranno la priorità le spese correnti di carattere obbligatorio o la cui mancata assunzione comporta pregiudizio dell'azione amministrativa o determini danni certi e gravi all'ente, nonché quelle spese che rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza;

DATO ATTO CHE la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale così come richiesto dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata ed Abusivismo;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito, demandando al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali l'affidamento dell'incarico e l'assunzione dell'impegno di spesa mediante proprio successivo provvedimento;

RITENUTO necessario procedere quindi a conferire il relativo mandato con le più ampie facoltà di legge, ivi comprese la possibilità di presentare memorie, chiamate di terzi in giudizio, domande riconvenzionali e quant'altro;

VISTI gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale e ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine alla decisione circa la resistenza o azione in giudizio e la competenza del Sindaco per la rappresentanza legale dell'ente in merito;

PROPONE

1) di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere avverso:

- ricorso al TAR Toscana prot. n. 33246 del 04/07/2022 promosso dai sig.ri X.X., X.X. e X.X., con l'Avv. Diletta Lastraioli del Foro di Prato per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ingiunzione di demolizione del Comune di Quarrata del 14/06/2022, n. 28900, adottata ex art. 196, commi 2,3,4 e 5 della L.R.T. 10/11/2014 n. 65, relativa alla intervenuta realizzazione, nel compendio immobiliare dei ricorrenti, di manufatto a struttura lignea e in parte in muratura di pietra faccia vista, e di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente al provvedimento summenzionato, nonché per la determinazione, ex art. 30 del D.Lgs. 2/07/2010 n. 104, dell'ammontare del danno subito dai ricorrenti conseguente alla demolizione delle opere descritte e per la condanna di Questa Amministrazione al pagamento del danno così determinato;

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico a rappresentare il Comune e resistere in giudizio incaricando un legale esterno, stante la mancanza di avvocatura interna, al quale verrà rilasciato il necessario mandato con le più ampie facoltà di legge, come meglio specificato in premessa;

3) di autorizzare la spesa massima di euro 2.500,00, al lordo degli oneri di legge, per il conferimento dell'incarico, salvo integrazioni che dovessero necessitare;

4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire il mandato e a sottoscrivere la relativa procura, con facoltà di eleggere domicilio;

5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Danila Bandaccari Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali.

PROPONE ALTRESI'

di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di poter procedere celermente al conferimento dell'incarico, stante la necessità di prendere visione del fascicolo e dei documenti presentati da controparte, depositati presso il TAR Toscana, necessari per predisporre la memoria difensiva, in considerazione della richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di Quarrata in data 14/06/2022 n. 28900.